

Consorzio TRP - Borlini & Zanini SA

c/o studio d'ingegneria Borlini & Zanini SA – stabile Trebia - 6915 Pambio Noranco

tel 091 980 04 05 - fax 091 980 04 06 - e-mail info@borlini-zanini.ch



Comune di Miglieglia

PGS

Piano Generale di Smaltimento Acque

**Regolamento comunale
canalizzazioni**

GENNAIO 2012

**REGOLAMENTO COMUNALE DI MIGLIEGLIA
PER IL SERVIZIO DELLE CANALIZZAZIONI**

1.	GENERALITÀ	4
	Art. 1 - Scopo	4
	Art. 2 - Basi legali	4
	Art. 3 – Applicazione	4
	Art. 4 –Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali	4
	Art. 5 – Impianti privati	4
	Art. 6 – Impianti comuni	5
	Art. 7 – Acque di scarico	5
	Art. 8 – Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica	5
	Art. 9 – Divieto di immissione	6
	Art. 10 – Allacciamento alla canalizzazione pubblica	7
2.	PRESCRIZIONI GENERALI	8
	Art. 11 – Domanda	8
	Art. 12 – Termine per l'esecuzione dell'allacciamento	8
	Art. 13 – Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri	9
	Art. 14 – Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti	9
	Art. 15 – Catasto degli impianti	10
3.	PRESCRIZIONI TECNICHE	11

COMUNE DI MIGLIEGLIA

Art. 16 – Smaltimento delle acque di scarico	11
Art. 17 – Materiali	12
Art. 18 – Condotta di allacciamento	12
Art. 19 – Pendenze e diametri	14
Art. 20 – Posa	14
Art. 21 – Pozzetti d'ispezione	14
Art. 22 – Pompe	15
Art. 23 – Rigurgito	15
Art. 24 – Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento	15
Art. 25 – Impianti di infiltrazione e ritenzione	16
Art. 26 – Zone di protezione	17
4. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI	18
Art. 27 – Obbligo di manutenzione	18
Art. 28 – Canalizzazioni	18
Art. 29 – Fosse di chiarificazione e biologiche	18
Art. 30 – Impianti di depurazione meccanico-biologici	19
Art. 31 – Impianti di pretrattamento	19
Art. 32 – Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio	19
Art. 33 – Impianti di infiltrazione	19
5. CONTRIBUTI E TASSE	20
Art. 34 – Contributi di costruzione	20
Art. 35 – Tasse di allacciamento	21
Art. 36 – Tassa d'uso	21
Art. 37 – Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri	21
Art.38. Esecutività dei contributi e tasse	22
Art.39. Interessi di mora	22
6. NORME TRANSITORIE E FINALI	23

COMUNE DI MIGLIEGLIA

Art. 40 – Riscossione delle tasse e multe	23
Art. 41 – Provvedimenti coattivi	23
Art. 42 – Eliminazione impianti difettosi	23
Art. 43 – Notifica al Dipartimento	23
Art. 44 – Rimedi e diritti	23
Art. 45 – Eliminazione degli impianti singoli	24
Art. 46 – Rinvio	24
7. NORME GENERALI DI RIFERIMENTO	24
Confederazione	24
Cantone	25
Comune	25
VSA	26
SIA	27

1. GENERALITÀ

Art. 1 - Scopo

Il presente regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse relativi agli impianti ed alle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettori naturali) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

Art. 2 - Basi legali

Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Le principali basi legali sono:

CH: Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC) - stato 22 dicembre 2003.

TI: Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 del 2 aprile 1975 (LALIA)

- modificazione del 5 novembre 1985
- modificazione del 18 maggio 1994

A queste leggi si affiancano una serie di ordinanze, direttive, messaggi, decreti, istruzioni, prescrizioni e norme sia federali che cantonali.

Art. 3 – Applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutto il territorio giurisdizionale della frazione.
2. L'applicazione compete al Municipio.

Art. 4 –Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali

1. Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali, conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'autorità cantonale competente, e alla sua manutenzione.
2. Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengano costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente Codice Civile Svizzero (CCS) e dalla legge di espropriazione. In particolare del CCS del 10 dicembre 1907 si intende il libro quarto, parte terza ossia "Dei diritti reali, del possesso del registro fondiario". La legge federale sulla espropriazione del 20 giugno 1930 e seguenti regola inoltre i diritti, le servitù e le indennità della proprietà (vedi volume 7 rosso, no. 711).

Art. 5 – Impianti privati

I dispositivi d'evacuazione delle acque all'interno e all'esterno di una costruzione fino alla canalizzazione pubblica sono considerati impianti privati e, in particolare:

COMUNE DI MIGLIEGLIA

1. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc..
2. Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

Art. 6 – Impianti comuni

Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALIA.¹

Art. 7 – Acque di scarico

1. Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scendono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).
2. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
 - acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.;
 - acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali;
 - acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

Art. 8 – Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia².

¹ Dall'art. 59 LALIA:

Impianti comuni

Il Dipartimento può imporre la progettazione e l'esecuzione comuni di impianti privati sempre che non ne derivino spese sproporzionate.

² Le eccezioni previste dalla legislazione sono basate sull'art. 9 LPAC:

Prescrizioni del Consiglio federale su l'immissione e l'infiltrazione di sostanze

1. Il Consiglio federale fissa le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali e di quelle sotterranee.
2. Esso emana prescrizioni su:
 - a. l'immissione delle acque di scarico nelle acque;
 - b. l'infiltrazione delle acque di scarico;
 - c. le sostanze che, per il modo in cui vengono impiegate, possono pervenire nelle acque e, in ragione delle loro proprietà o delle quantità usate, possono inquinare le acque o nuocere al funzionamento degli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico

Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella pubblica canalizzazione, conformemente all'Ordinanza sulla Protezione delle Acque (OPAc), devono essere pretrattate all'origine³.

1. L'obbligo di allacciamento esiste anche quando l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
2. L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
3. L'ordine di allacciamento delle costruzioni ed impianti esistenti entro il perimetro del PGS (Piano Generale di Smaltimento) e delle zone di risanamento è di competenza del Municipio. Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS e delle zone di risanamento, decide il Dipartimento.
4. Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche esistente nei sedimenti privati.
 - a. Per le costruzioni esistenti è tollerato il sistema di smaltimento attuale fino a quando non sia prevista una sistemazione edilizia importante, sempre che le acque smaltite non causino inconvenienti ai sedimenti adiacenti o problemi d'inquinamento delle acque. Fanno eccezione le costruzioni esistenti che si trovano in una zona dove il PGS prescrive lo smaltimento delle acque a sistema separato integrale. In questo caso l'adeguamento dovrà essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento.
 - b. Nel caso di accertata presenza di acque chiare il privato dovrà procedere alla separazione delle stesse entro breve termine, da stabilire singolarmente, al più tardi entro 1 anno dalla notifica al proprietario della presenza delle stesse.

Art. 9 – Divieto di immissione

Le sostanze che non possono essere immesse nelle canalizzazioni devono essere smaltite secondo le disposizioni emanate dall'autorità competente.

Le stesse devono essere trattate alla fonte onde evitare disfunzioni negli impianti di depuratori delle acque. In tal senso, è proibito immettere nelle canalizzazioni, direttamente o indirettamente, le seguenti:

- gas e vapori;
- sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive;
- sostanze maleodoranti;
- colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio;

e sull'art. 50 LALIA:

Sistemi speciali

Il Dipartimento prescrive i sistemi speciali di evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto:

1. che non possono essere depurate o che per altri motivi gravi non è consigliabile di depurare in una stazione centrale;
2. provenienti da costruzioni e da impianti che non possono ancora essere allacciati alla rete delle canalizzazioni;
3. provenienti da costruzioni e da impianti per i quali esiste un bisogno oggettivamente fondato giusta l'art. 20 LIA

³ CH: Ordinanza generale sulla protezione delle acque del 19 giugno 1972 (vedi volume 8 rosso, no. 814.201). Essa contiene gli aggiornamenti alla LPAc.

- materie che, per qualità o quantità, possono provocare disturbi alle canalizzazioni quali sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, macelli e macellerie, tessili, ecc.;
- deposito di pozzetti raccoglitori, fosse di chiarificazione, separatori di oli e grassi, ecc.;
- materie viscoso e fangose quali catrame, calce, fanghi di cementifici, ecc.;
- oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, ecc.;
- acque di scarico aventi una temperatura superiore ai 60°C, rispettivamente oltre i 40°C dopo la miscelazione di tutti i deflussi nella canalizzazione;
- acidi e basi in concentrazione dannose.

L'impiego di apparecchi di sminuzzamento dei rifiuti e di resti di cucine, come pure di presse per rifiuti bagnati in impianti di smaltimento delle acque di scarico è proibito, dato che gli stessi non rispettano le disposizioni legali che vietano lo smaltimento dei rifiuti attraverso le canalizzazioni. Anche i concentrati di rifiuti pressati non possono essere eliminati attraverso gli impianti di smaltimento delle acque di scarico.

Art. 10 – Allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.
2. L'esecuzione della condotta di allacciamento ad una canalizzazione esistente od a una nuova canalizzazione è effettuata dal Comune. Eccezionalmente sono concesse deroghe qualora vi siano condizioni per una esecuzione secondo le regole dell'arte.
3. Per i fondi non edificati nel perimetro edificabile, viene predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.
4. Le spese di esecuzione della condotta di allacciamento sono a carico del proprietario.
5. Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune, sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

2. PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 11 – Domanda

1. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del RALE.
2. Il progetto, in due copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani:
 - a. piano di situazione 1:500 oppure 1:1000 rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'eventuale ricettore naturale;
 - b. pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.). Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che verranno eliminati;
 - c. in casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque, 1:200 (eventualmente 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli
 - superfici destinate al posteggio
 - piazzole di lavaggio
 - viali
 - superfici coperte
 - aree verdi;
 - d. profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e manufatti;
 - e. dettaglio 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.);
 - f. relazione tecnica;
 - g. ev. perizia idrogeologica ed ev. altre perizie.
 1. L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al punto 1., previo preavviso del Consorzio.
 2. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda dev'essere presentata secondo la procedura indicata al punto 1.
 3. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio della licenza di costruzione.

Art. 12 – Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

Il Municipio provvederà, tramite apposita ordinanza, a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico e a fissare il termine per l'allacciamento.

Art. 13 – Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

Con lo smaltimento delle acque dei cantieri, nonché nel trasporto, il deposito ed il travaso di liquidi nocivi per le acque, non si devono inquinare il suolo e le acque di falda. Inoltre, il corretto funzionamento delle canalizzazioni e dei depuratori non deve essere impedito.

1. Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.
2. L'immissione di acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni pubbliche oppure in acque sotterranee o di superficie deve essere autorizzata dal Municipio.
3. La domanda d'immissione dev'essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
4. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento.
5. Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale. Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio. Le stesse vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio. Prima di essere evacuate, le stesse devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.
6. Lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera un'installazione di neutralizzazione. L'acqua di scarico trattata può in seguito essere, se del caso, lasciata infiltrare fuori dell'area di scavo.
7. Tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa dei lavori di costruzione devono essere pulite periodicamente e a fine lavori, a spese del costruttore.

Fanno stato, per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle acque dei cantieri, le raccomandazioni VSA/SIA "Evacuation et traitement des eaux de chantier" (Raccomandazione SIA 431), edizione VSA/SIA 1997.

Art. 14 – Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio.
2. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova dev'essere eseguita secondo la norma SIA 190⁴.

⁴ SIA 190 (edizione 1977) "Canalizzazioni".

Si applica alle canalizzazioni e opere speciali dall'esterno del sedime privato fino all'entrata dell'impianto di Depurazione delle Acque (IDA).

3. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.
4. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione.
5. Il rilievo dev'essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE⁵ concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.

Art. 15 – Catasto degli impianti

1. L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune. I proprietari di costruzioni e/o di installazioni con acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni richiesti, e permettere l'accesso alla proprietà ed a collaborare in caso di sopralluogo (art. 52 LPAc).
2. Per l'allestimento, la forma, il contenuto e il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le istruzioni del Dipartimento del territorio inerenti l'allestimento del catasto.
3. Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico va consegnata al momento del collaudo. Per la documentazione da consegnare fa stato quella definita dalle sopraccitate istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto completo".
4. Per le costruzioni esistenti, l'allestimento catasto parziale ed il rilevamento diretto dei dati viene eseguito da parte del Comune:
 - a. Il rilevamento dei dati necessari viene effettuato direttamente dal Comune nell'ambito dell'allestimento del catasto degli impianti pubblici e privati.
 - b. Per quanto attiene al contenuto della documentazione fa stato quello definito dalle istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto parziale (o ridotto)".
 - c. I proprietari devono comunque mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni di cui dispongono (art. 52 LPAc).
5. Per le costruzioni esistenti in zona di protezione di captazione per acque potabili o in zone non ancora equipaggiate da canalizzazioni (dove vige l'obbligo di presentare la domanda di allacciamento ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento), e per le costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale è pure richiesta la presentazione della documentazione in forma completa. I costi per l'elaborazione della documentazione in forma ridotta per le costruzioni esistenti sono assunti dal Comune.
Il costo per il rilevamento dei dati e dell'allestimento della documentazione per le costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale è sempre a carico del proprietario del fondo.

⁵ TI: DE (decreto esecutivo) concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977 (vedi volume 5 verde, no. 196e). Esso contiene le procedure, l'organizzazione e l'ammontare delle tasse per gli allacciamenti privati.

Dall'art. 4 DE:

Catasto degli impianti

I Comuni devono allestire e tenere aggiornato il catasto degli impianti privati esistenti nel loro territorio.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

Normative di riferimento:

- Direttiva "Manutenzione delle canalizzazioni", edizione VSA 2007;
- Norma svizzera SN 592 000 "Smaltimento delle acque dei fondi", edizione VSA/SSIV 2002
- Direttiva sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione delle acque meteoriche nelle aree edificate, edizione VSA 2002 aggiornamento 2008

Art. 16 – Smaltimento delle acque di scarico

1. Le acque di scarico provenienti dai fondi devono venire opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite un impianto di infiltrazione. E' vietato lasciare defluire le acque di scarico superficialmente su suolo pubblico.
2. Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone a sistema misto le stesse possono essere convogliate in un'unica canalizzazione al di fuori dell'edificio.
3. Il piano generale di smaltimento (PGS) determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica, come pure le altre modalità di smaltimento.

4. Modalità di allacciamento

a. Acque luride o di rifiuto

- Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS.
- Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.

b. Acque meteoriche

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (separato, misto, con infiltrazione, tendenzialmente separato) è definito dal PGS. Per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle acque (tipo d'infiltrazione, immissione in acqua superficiale, eventuale necessità di trattamento e/o di ritenzione) è richiamata la direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" del 2002.

- Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.
E' ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
- Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
- Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGS, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche o per acque miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento.

COMUNE DI MIGLIEGLIA

- Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.
- Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente. Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque sotterranee lo permettano. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche nel caso in cui l'infiltrazione non fosse possibile. Non è permessa l'immissione nel collettore per sole acque luride.

c. Acque chiare

- Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione.
- E' ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
- Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere nella maggior misura possibile, infiltrate."
- E' autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
- Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.
- Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o miste.

Art. 17 – Materiali

1. Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA.
2. La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).
3. Per l'evacuazione delle acque di scarico possono essere impiegati tubi, a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro e PVC, calcestruzzo speciale, grès e ghisa. In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni dev'essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

Art. 18 – Condotta di allacciamento

1. Allacciamento alla canalizzazione pubblica senza pozzetto d'accesso
 - a. L'allacciamento alla canalizzazione pubblica dev'essere effettuato a regola d'arte, dedicando particolare attenzione all'ermeticità. E' essenziale rispettare le prescrizioni delle autorità competenti, nonché le direttive di montaggio fornite dai fabbricanti dei tubi. L'allacciamento è da effettuare con i rispettivi pezzi speciali.
Le aperture per il raccordo delle condotte di allacciamento alla canalizzazione in calcestruzzo o in grès, devono essere eseguite mediante carotaggi (e non con punta e martello).

b. Di regola, gli allacciamenti devono essere eseguiti con un'angolazione a 90°. Si raccomanda un'angolazione di allacciamento a 45° se il rapporto dei diametri tra canalizzazioni e condotta di allacciamento è inferiore a 2:1. Le condotte di allacciamento devono essere raccordate nella mezzeria superiore delle canalizzazioni, con un'inclinazione di 30°, rispettivamente oltre la quota di rigurgito, qualora le pendenze del deflusso fossero sufficienti. Gli allacciamenti devono essere eseguiti nella mezzeria superiore delle canalizzazioni e, in ogni caso, sopra il livello del deflusso per tempo secco.

2. Allacciamento alla canalizzazione pubblica con pozzetto d'accesso

a. Gli allacciamenti alle canalizzazioni devono essere eseguiti con pozzetti d'accesso se non sono disponibili i pezzi speciali necessari, rispettivamente se non sono date le condizioni tecniche dei materiali per un'esecuzione a regola d'arte, oppure se gli allacciamenti devono essere eseguiti in zone o in settori di protezione delle acque sotterranee.

Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.

Art. 19 – Pendenze e diametri

1. Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare.
La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra il 3 e il 5%.

Tipo di condotte	Pendenze in %		
	minimo	ideale	massimo
Condotte per acque luride fino a DN 200	2	3	5
Condotte per acque luride oltre a DN 200	1.5	3	5
Condotte per acque meteoriche	1	3	5

È indispensabile una progettazione ed un'esecuzione accurata con le pendenze minime. In questi casi è inoltre importante prevedere sufficienti possibilità d'ispezione e di pulizia.

Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e/o spese sproporzionate.

2. Il diametro nominale minimo delle canalizzazioni è il seguente:

- collettori di fondo: DN 125 mm (per abitazioni monofam.)
- condotte d'allacciamento alle canalizzazioni: DN 150 mm (per abitazioni plurifam.)

Art. 20 – Posa

1. Da rispettare, in tutti i lavori di costruzione, le prescrizioni della SUVA come pure quelle delle autorità competenti.
2. Da rispettare, nei lavori di posa delle tubazioni, le prescrizioni del fabbricante e delle autorità competenti.
3. Tubazioni e pezzi speciali difettati o non appropriati (crepe, manicotti difettati, ecc.) devono essere scartati.
4. A protezione durante la costruzione, a titolo di prevenzione per futuri lavori di scavo, a garanzia nei lavaggi ad alta pressione, tutte le condotte, siano esse posate sotto oppure al di fuori degli edifici, vanno avvolte con bauletto di calcestruzzo secondo i profili normalizzati U4 e V4 della Norma SIA 190 (calcestruzzo B 25/15, CEM I 42,5 225kg/m³).
5. Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.
6. La sommità della condotta delle acque luride o miste di regola dovrebbe trovarsi ad una quota inferiore del fondo della condotta dell'acqua potabile.

Art. 21 – Pozzetti d'ispezione

1. Pozzetti d'ispezione sono da predisporre nei seguenti casi:
 - sulla condotta d'evacuazione del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica;

COMUNE DI MIGLIEGLIA

- dopo più cambiamenti di direzione orizzontali per un complessivo di 180°;
 - nei raccordi di condotte importanti.
2. A seconda della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:

Profondità pozzetto d'accesso	1 entrata	2 entrate	3 entrate
fino a 0.6m		Ø 0.8m	
da 0.6 fino a 1.5m	Ø 0.8m	Ø 0.8m	Ø 1.0m - Ø 0.9m/1.1m
oltre 1.5m	Ø 1.0m - Ø 0.9m/1.1m		

3. I pozzetti d'ispezione di profondità superiore a 1.2 m devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.
4. Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.
5. I pozzetti d'ispezione dovranno essere muniti di coperchi inodore.

Art. 22 – Pompe

Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

Art. 23 – Rigurgito

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. E' compito del proprietario di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 24 – Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento

1. La costruzione di impianti di depurazione individuali dev'essere autorizzata dall'autorità cantonale.
2. Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali devono essere adottati, finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.
3. Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi vanno eseguiti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente preteso (distanza, difficoltà topografiche, costo eccessivo, ecc.).
4. Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'OPAc e alle prescrizioni dall'autorità competente.
La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:
 - sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità;
 - oli o grassi (ev. emulsionati) in grandi quantità;
 - veleni;

- veleni;
- acidi o basi;
- alte temperature;
- carico di punta;
- germi patogeni in quantità pericolose;
- radioattività.

Art. 25 – Impianti di infiltrazione e ritenzione

1. Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, possono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, di drenaggio, ecc., da realizzare a mezzo di appropriati impianti.
2. Per la progettazione di impianti d'infiltrazione e di ritenzione è necessario conoscere la composizione del terreno. Lo studio idrogeologico elaborato nell'ambito del PGS fornisce informazioni generali sulla natura del terreno e la sua presumibile permeabilità e idoneità all'infiltrazione. Uno studio particolareggiato e una prova d'assorbimento effettuata in loco forniscono indicazioni più sicure.
3. Impianti di ritenzione
 - a. Possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, o essere costruiti appositi bacini.
 - b. Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:
 - dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale;
 - l'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto;
 - eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche);
 - possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione.
4. Impianti di infiltrazione
 - a. Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa. Per il dimensionamento, la concezione e la manutenzione sono da applicare le disposizioni contenute nella Norma SN 592000.
 - b. Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:
 - quota coperchi pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm), coperchi avvitati;
 - coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno;
 - contrassegnazione adeguata dei coperchi.

Per l'impiego, la costruzione ed il dimensionamento degli impianti di ritenzione fa stato la direttiva VSA "Direttiva sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione delle acque meteoriche nelle aree edificate (edizione 2002, aggiornamento 2008)"

Art. 26 – Zone di protezione

1. Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti dalle norme SIA 190⁶, per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.
2. In zona S2 di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possano trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

⁶ Dalla SIA 190:

2.4 Requisiti della protezione delle acque

- 2.4.1 Condotte, pozzetti e allacciamenti devono soddisfare le esigenze della prova di tenuta secondo il capitolo 6.
- 2.4.2 Nella zona di captazione (zone S1) e segnatamente nella zona di protezione ristretta (zona S2) non possono essere costruiti degli impianti di smaltimento delle acque di scarico.
- 2.4.3 Nelle aree di protezione delle acque di falda valgono le medesime esigenze come nelle zone di protezione delle acque sotterranee.
- 2.4.4 Quando l'attraversamento di una zona di protezione S non può essere evitato, sono da trovare provvedimenti che permettano in ogni momento di controllare la tenuta.
- 2.4.5 La protezione delle acque deve essere assicurata, in accordo con le autorità competenti, anche durante l'esecuzione dei lavori di costruzione.

4. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Normative di riferimento:

- Direttiva "Manutenzione delle canalizzazioni", edizione VSA riveduta del 1996;
- Norma svizzera SN 592 000 "Smaltimento delle acque dei fondi", edizione VSA/SSIV 2002.
- Direttiva sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione delle acque meteoriche nelle aree edificate, edizione VSA 2002 (edizione in italiano del 2004)

Art. 27 – Obbligo di manutenzione

1. Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, della pulizia e dell'efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico. Deve perciò, nel caso non gli fosse possibile eseguire egli stesso i lavori, affidare l'incarico per l'esecuzione dei lavori necessari ad una ditta specializzata.
2. Gli stessi devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.
3. Gli impianti di smaltimento delle acque di scarico situate in zona di protezione S, vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento della zona di protezione.

Art. 28 – Canalizzazioni

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione (siluro), se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.
2. Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'ispezione o da un'apertura di pulizia.
3. Le pareti dei pozzetti d'ispezione vengono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

Art. 29 – Fosse di chiarificazione e biologiche

1. Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi.
E' consigliabile una pulizia periodica delle entrate e uscite, come pure la distruzione della crosta di fango superficiale.
2. I fanghi evacuati devono essere portati in un'impianto di depurazione centrale.

Art. 30 – Impianti di depurazione meccanico-biologici

Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

Art. 31 – Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'autorità cantonale.

Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopraccitate.

Art. 32 – Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.

Art. 33 – Impianti di infiltrazione

1. Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.
2. Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo dev'essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e usato di nuovo.
3. Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente in caso di piccole quantità. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente. Esse devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.
4. Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

5. CONTRIBUTI E TASSE

Art. 34 – Contributi di costruzione

Il Comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss LALIA⁷ e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse. Il totale dei contributi dovrà per quanto possibile coprire il 60% dei costi effettivi per il Comune.

⁷ Dall'art. 96 LALIA:

Contributi di costruzione a) Obbligo di prelevare i contributi; misura

1. Il Comune deve imporre contributi di costruzione per l'esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili.
2. La misura complessiva dei contributi non può essere inferiore al 60%, né essere superiore all'80% del costo effettivo per il Comune; essa è decisa dal Consiglio o dall'Assemblea comunale.
3. Creditore del contributo è il Comune anche quando l'opera è consortile

Dall'art. 97 LALIA:

Soggetti all'imposizione

Sono soggetti all'imposizione:

- a) il proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera;
- b) il titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto.

Dall'art. 98 LALIA:

Delimitazione del comprensorio

Il Municipio delimita il comprensorio di imposizione dei contributi.

Dall'art. 99 LALIA:

Calcolo dei contributi

1. Il contributo è calcolato dal Municipio in proporzione al valore ufficiale di stima dei fondi o dei diritti reali limitati, ritenuto che non possa superare il 3% del valore di stima.
2. Prima del calcolo dei contributi deve essere eseguita la revisione generale dei valori di stima.
3. La valutazione dei diritti reali limitati, se non esistesse un valore ufficiale di stima, è operata dall'Ufficio di stima.
4. Il contributo deve essere aumentato o diminuito quando vi sia una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti di abitanti.

Dall'art. 100 LALIA:

Contributo supplementare

1. Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio entro quindici anni dal compimento dell'opera è dovuto un contributo supplementare, calcolato sull'aumento del valore di stima determinato dall'intervento edile.
2. Per il contributo supplementare non vale, né il limite della misura complessiva per la singola opera, né quello generale dell'80% ritenuto che non può essere superato il limite del costo effettivo per il Comune.

Art. 35 – Tasse di allacciamento

Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 0.1% del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di fr. 250.- e un massimo di fr. 1'500.-.

La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 36 – Tassa d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA⁸.
2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
3. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.
4. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
5. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa al singolo proprietario.
6. La tassa consiste in una tassa base ritenuto un minimo di fr. 60.- e un massimo di fr. 150.—per il finanziamento dei costi fissi e un importo variabile ritenuto un minimo di fr. 0.60 e fr. 1.50 per m³ di acqua potabile consumata, per il finanziamento dei costi di esercizio.
7. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità di acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima del 3‰ di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 60.-.
8. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.
Fa stato il consumo d'acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
Per gli stabili privi di contatore il Municipio si riserva di farli installare.
9. Qualora l'allacciamento dovesse suddividersi ulteriormente per servire più economie domestiche, o per altri usi particolari, la tassa è dovuta da ogni singolo utilizzatore del raccordo. Il Municipio decide sui casi dubbi operando entro i limiti fissati dal presente Regolamento."
10. L'ordinanza di cui al cpv 2 prescrive le modalità d'incasso.

Art. 37 – Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri

1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.
3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 100.- e un massimo di fr. 500.-.

Art.38. Esecutività dei contributi e tasse

La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Art.39. Interessi di mora

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%.

¹ Dall'art. 110 LALIA:

Tassa d'uso

1. Il proprietario di fondi e il titolare di diritti reali limitati devono pagare una tassa annua d'uso degli impianti.
3. La tassa deve essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti.
4. La tassa è prelevata dal Comune anche quando l'impianto è consortile e deve di regola, garantire la copertura integrale dei costi d'esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria.

6. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Riscossione delle tasse e multe

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento.
2. L'ammontare massimo della multa è di fr. 5'000.-.
3. Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 41 – Provvedimenti coattivi

1. Quando una decisione del Municipio relativa al presente regolamento è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAC⁹ e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.
2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.
3. Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 42 – Eliminazione impianti difettosi

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati dagli impianti pubblici.

Art. 43 – Notifica al Dipartimento

Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 44 – Rimedi e diritti

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della Legge Organica Comunale (LOC) e della Legge ticinese di Procedura per le cause Amministrative (Lpamm), riservate le norme speciali.

⁹ Dall'art. 71 LPAC:

Contravvenzioni

3. E' punito con l'arresto o con la multa fino a 20'000 franchi chiunque, intenzionalmente:
 - a. contravviene altrimenti alla presente legge;
 - b. contravviene a una singola decisione comunicatagli sotto comminatoria delle pene previste nel presente articolo.
4. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
5. La complicità è punibile.
6. L'azione penale si prescrive in un anno, la pena in due anni.

Art. 45 – Eliminazione degli impianti singoli

1. Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride sono immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.
2. Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.
3. Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.
4. I pozzi perdenti, il cui utilizzo è ritenuto conforme alla direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche", vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

Art. 46 – RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA, la norma SN 592'000, e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione

Art. 47 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 48 – DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento delle canalizzazioni approvato dal Consiglio di Stato con. ris. no. 769 cg 10 del 27 gennaio 1978.

7. NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

Confederazione

Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc)
Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc)
Ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi del 1 luglio 1998 (Oliq)
Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) del 27 febbraio 1991 - stato 28 marzo 2000
Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1 luglio 1998 (Osuolo)
Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua
Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
Codice civile svizzero del 10 dicembre 2007 (Stao 21 dicembre 2004)

COMUNE DI MIGLIEGLIA

Cantone

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971
modificazione del 5 novembre 1985
- modificazione del 18 maggio 1994
- Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del febbraio 1977
- modificazione del 11 gennaio 1984
- Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 (LSus)
- Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb)
- Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche del 1 ottobre 2001 (RLCPubb)
- Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP)
- Documentazione tipo per l'allestimento dei piani generali delle canalizzazioni e per la presentazione delle domande di sussidio, dell'agosto 1974
- Considerazioni sull'allestimento e la presentazione dei piani generali delle canalizzazioni e dei progetti esecutivi, dell'ottobre 1984 (trasmesse il 7 gennaio 1985)
- Allestimento progetti definitivi per la realizzazione di opere di evacuazione delle acque residuali (lettera dipartimentale trasmessa il 17.03.1986 per "acque chiare", "allacciamenti privati", "ricettori", "consultazione altri servizi cantonali")
- Istruzioni pratiche per lo "studio sulla presenza di acque chiare nelle canalizzazioni", dell'aprile 1988
- Lettera dipartimentale del 20 dicembre 1990 "Aspetti di protezione della natura nell'ambito della progettazione e la realizzazione di opere di protezione delle acque"
- Lettera 16 gennaio 1992 in merito alla necessità di allestire il "capitolato d'onori" prima dell'elaborazione del piano generale di smaltimento delle acque (PGS)
- Infiltrazione e ritenzione delle acque meteoriche, del 1998
- Catasto delle canalizzazioni: Istruzioni inerenti al suo allestimento, del giugno 1998
- Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione, del giugno 2000
- Curve d'intensità di pioggia per il Cantone Ticino: Raccomandazioni per il Cantone Ticino, del febbraio 2002
- Regolamento tipo delle canalizzazioni, versione 2004

Comune

- Regolamento comunale delle canalizzazioni
- Regolamento edilizio comunale
- Direttive, raccomandazioni, istruzioni e pubblicazioni
- Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP)
- Raccomandazioni per il dimensionamento e la struttura di scarichi di piena e stramazzi d'acque piovane, del luglio 1977
- Recommandations pour la détermination du coefficient d'écoulement maximal lors de l'établissement des plans directeurs des égouts del novembre 1985
- Directives sur les indemnités pour les installations d'évacuation des eaux usées del dicembre 1993 (cod. MGS-13-F)
- Cohabiter avec la nature: Pour un aménagement écologique de nos agglomérations, Leitfaden Umwelt no. 5/1995.
- Construire en préservant les sols, Leitfaden Umwelt no. 10/2001
- Istruzioni: Esame e riciclaggio del materiale di sterco del dicembre 2001

COMUNE DI MIGLIEGLIA

Istruzioni: Protezione delle acque nello smaltimento delle acque di scarico delle vie di comunicazione del 2002

Wegleitung Grundwasserschutz del 2004

Scritti sulla protezione dell'ambiente:

23 Eaux claires parasites. Quantification de la part d'eaux claires parasites (ECP) dans les égouts et les stations d'épuration del 1984

29 Efficacité des bassins d'eau pluviales del 1984

107 Manuale per l'evacuazione delle acque di scarico nelle zone rurali del 1990

203 Abwasserabgabe für die Schweiz. Lenkung, Finanzierung und Ausgleich in der Abwasserentsorgung del 1993

231 Grundwasserschutz bei Tunnelbauten. Grundlagenbericht del 1994

237 L'état des lacs en Suisse del 1995

263 Gewässerschutzmassnahmen beim Strassenbau. Grundlagenbericht del 1996

349 Verlagerung gelöster Stoffe durch den Boden ins Grundwasser del 2004

Comunicati concernenti la protezione delle acque

7 Recommandations pour l'évaluation de la qualité hygiénique des eaux de baignade de lacs et de rivières. 1991

11 Redevances sur les eaux usées. Incitation, financement et compensation dans le domaine de l'évacuation des eaux usées del 1993

15 Istruzioni per la protezione delle acque nell'agricoltura (ambito: concimi aziendali). 1994

20 La nouvelle législation de la protection des eaux dans l'agriculture. Questions et problèmes par rapport à l'exécution del 1995

26 Méthodes d'analyse et d'appréciation des cours d'eau. Système modulaire gradué del 1998

27 Méthodes d'analyse et d'appréciation des cours d'eau en Suisse. Ecomorphologie niveau R (région) del 1998

34 Directives sur les indemnités pour l'évacuation des eaux usées del 1999

39 Prélèvements d'eau. Démarche pour l'assainissement selon l'art. 80 al. 2 LEaux. del 2000

40 Déversements de l'industrie chimique dans les eaux ou dans les égouts publics del 2001

41 L'état de la technique dans le domaine de la protection des eaux. Explications concernant l'expression 'état de la technique' dans l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) del 2001

42 Coûts de l'assainissement del 2003

VSA

Direttiva per l'allestimento e l'onorario del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS), edizione VSA 1989

Manuale di spiegazioni alle direttive PGS, edizione VSA 1992 con successive completazioni

Direttiva "Manutenzione delle canalizzazioni", edizione VSA 2007

Financement de l'assainissement - Directive concernant le financement de l'assainissement au niveau des communes et de leurs groupements, edizione VSA/SSIV 1994

Classeur : Financement de l'assainissement - Directive concernant le financement de l'assainissement au niveau des communes et de leurs groupements, edizione VSA/SSIV 1994

Norma svizzera SN 592 000 (2002) "Smaltimento delle acque dei fondi, progettazione ed esecuzione degli impianti

Direttiva sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione delle acque meteoriche nelle aree edificate, edizione VSA 2002 (edizione 2008)

Impianti di depurazione di piccole dimensioni - Direttiva per l'impiego, la scelta e il dimensionamento d'impianti di depurazione di piccole dimensioni, edizione VSA 1995

Directive Essais d'étanchéité d'installations d'évacuation des eaux usées, edizione VSA 2002

Assurance qualité lors des travaux de remise en état et d'assainissement de canalisations non visitables - Directive QUIK, edizione VSA 2002

Données de pluie pour l'hydrologie urbaine - Directive, edizione VSA 1997

Structure des données dans l'évacuation des agglomérations (VSA-SDEE) - Directive concernant la gestion des données dans le domaine de l'évacuation des eaux des agglomérations, edizione VSA/SDEE 1999

Projets d'entreprise générale et d'entreprise totale - Guide pour l'appel d'offres et l'adjudication des projets d'entreprise générale et d'entreprise totale concernant les ouvrages de traitement des eaux usées, edizione VSA 2001

Le plan régional d'évacuation (PREE) - Recommandations pour l'élaboration du PREE dans le cadre d'une planification intégrée des eaux (Documentation bilingue, VSA 2000)

Recommandation VSA/SIA - Evacuation et traitement des eaux de chantier (SIA 431), edizione VSA/SIA 1997

Directives "Aménagement écologique des installations d'évacuation des eaux usées", edizione VSA/FSAP 1998

Classatore : Erhaltung von Kanalisationen - Normen, Richtlinien und Dokumentationen, edizione VSA 1992 - 2003

Organisation, Optimierung und Qualitätssicherung von Abwasseranlagen, edizione VSA 2001

Messtechnik in der Siedlungsentwässerung, edizione VSA 1999/2001/2003

Empfehlungen für die Bearbeitung des Zustandsberichts Gewässer im Generellen Entwässerungsplan (GEP), edizione VSA 2000

Abwassereinleitungen aus Kanalisationen bei Regenwetter (STORM) in allestimento

SIA

Norma SIA 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti (2000)

Norma 103, Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils, edizione 2003

Norma 205, Pose de conduites et câbles souterrains - Coordination des implantations et bases techniques, edizione 2003

Norma 405, GEO405 : Informations géographiques des conduites souterraines, edizione 1999

Raccomandazioni V190, "Canalisations", edizione 1993

Raccomandazioni 405, "Plans des conduites souterraines", edizione 1985

Raccomandazioni 205, "Pose de conduites souterraines", edizione 1984

Regolamento 103, "Regolamento per le prestazioni e gli onorari degli ingegneri civili", edizione 1984

Documentazione 38 "Kanalisationen", giu

Documentazione 39 "Canalisations", giornata aprile 1980

Documentazione 40 "Sonderbauwerke der Kanalisationstechnik", pubblicata nel 1980

Documentazione 54 "Ouvrages spéciaux de canalisations II", giornata 1982

Documentazione 88 "Kanalisationen II", giornata marzo 1985

Documentazione D 0100 "Kanalisationen 4" (raccomandazione SIA V 190), giornata marzo 1993

Altre pubblicazioni

Commissione per la protezione del lago di Costanza: rapporto "Ouvrages de déversement e de séparation des eaux de pluie" edito nel 1973

J.Koral: "Regenüberlauf und Regenrückhaltebecken", edizione 1976

Documentazione "Siedlungsentwässerung" del Canton Argovia

Documentazione "Gewässer in GEP - Teil Hochwasser" del Canton ZH, edizione febbraio 1999

Raccomandazioni KBOB/IPB "Metalle für Dächer und Fassaden" del 2001

COMUNE DI MIGLIEGLIA

Approvato dall'Assemblea comunale in data 20 marzo 2012

Approvato dalla Sezione Enti locali in data 12 novembre 2012 – riservata la modifica di alcuni articoli.

Modifiche approvate dall'Assemblea comunale in data 4 marzo 2013

Modifiche approvate dalla Sezione Enti locali in data 23 maggio 2013.